



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali";

CONSIDERATO che gli articoli 20, comma 2, e l'articolo 21 comma 2 del citato Decreto Legislativo, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

CONSIDERATO che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e che debba avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su "schemi tipo";

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 4, del Codice della Privacy, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTO lo schema tipo di Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione/Provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione/Provincia autonoma, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 6 giugno 2012;

VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 26 luglio 2012, ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, parere favorevole previo recepimento delle modifiche in conformità alle indicazioni espresse nel provvedimento stesso;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 ottobre 2012 ha approvato lo schema tipo di regolamento come modificato in conformità alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012;

VISTI i pareri n. 46 del 16 marzo 2005 e n. 317 del 30 novembre 2005, resi dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, nell'ambito della Regione siciliana le funzioni amministrative sono svolte dal Presidente della Regione e dai singoli Assessori, ciascuno nell'ambito delle competenze istituzionalmente demandate, e non dalla Giunta regionale nel suo complesso, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Regione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 21 comma 2 del Codice che individua i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza normativamente previste, di cui è titolare il Presidente della Regione, riferibili alle strutture della Segreteria Generale, dei Dipartimenti regionali della Protezione Civile, della Programmazione, degli Affari Extraregionali, dell'Ufficio della Segreteria

della Giunta, dell'Ufficio Legislativo e Legale, dell'Ufficio di Bruxelles, dell'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale e dell'Ufficio Stampa e Documentazione;

DATO ATTO altresì che il recepimento di tutte le indicazioni di cui al parere citato non comportano una nuova sottoposizione dello schema tipo al parere dell'Autorità Garante, così come espressamente previsto nel citato provvedimento del 26 luglio 2012;

VERIFICATA la conformità del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATO che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente Regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76 del Codice, i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del Codice ed i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

VISTA l'autorizzazione del Garante n.7 del 13 dicembre 2012, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Codice;

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente Regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma dello Statuto della Regione, possono essere emanati regolamenti solo in esecuzione di leggi regionali, per cui nel caso in specie, deve provvedersi con atto amministrativo a carattere generale, dovendosi procedere in esecuzione di norma statale;

RITENUTO di dovere conseguentemente provvedere;

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato l'allegato "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLGS. 196/03" comprensivo dell'allegato A, contenente, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza del Presidente della Regione siciliana per i dipartimenti e gli Uffici come sotto individuati:

- Segreteria Generale;
- Dipartimento regionale della Protezione Civile;
- Dipartimento regionale della Programmazione;
- Dipartimento regionale degli Affari Extraregionali;
- Ufficio della Segreteria della Giunta;
- Ufficio Legislativo e Legale;
- Ufficio di Bruxelles;
- Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale;
- Ufficio Stampa e Documentazione;

ART.2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Regione Siciliana.

Palermo, li 24 APR. 2013



IL PRESIDENTE
(Rosario Crodetta)

Il Segretario Generale

(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

Il Dirigente del Servizio

(D.ssa Annamaria Lentini)

L'istruttore Direttivo

(Dott. Claudio Ciacciofera)

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali)

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali da parte della Presidenza della Regione, riferibili alle strutture della Segreteria Generale, dei Dipartimenti regionali della Protezione Civile, della Programmazione, degli Affari Extraregionali, dell'Ufficio della Segreteria della Giunta, dell'Ufficio Legislativo e Legale, dell'Ufficio di Bruxelles, dell'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale e dell'Ufficio Stampa e Documentazione, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

ART. 2

Disposizione generali

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente provvedimento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

ART. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati: Allegato A (scheda 1, scheda 3, scheda 5, scheda 7, scheda 9, scheda 11, scheda 14, scheda 33, scheda 39, per un totale di n. 9 schede): elenco trattamenti di competenza della Presidenza della Regione, incluse le strutture della Segreteria Generale, dei Dipartimenti regionali della Protezione Civile, della Programmazione, degli Affari Extraregionali, dell'Ufficio della Segreteria della Giunta, dell'Ufficio Legislativo e Legale, dell'Ufficio di Bruxelles, dell'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale e dell'Ufficio Stampa e Documentazione.

ART. 4

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e diffusione su Internet

Il presente regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web della Regione.

